

www.Laurus.tv

Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto

terza edizione

Michele Prestipino Giarritta

Paolo Carretta

Mirko Piersimoni

Maria Giovanna Barletta

Laurus Robuffo



Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto

terza edizione

Michele Prestipino Giarritta

Paolo Carretta

Mirko Piersimoni

Maria Giovanna Barletta

dal preposto, sono frutto di attività o accumulazioni illecite o ne costituiscono il reimpiego e che comunque non sono stati legalmente acquisiti (Cass. pen. sez. I sent. n. 13242 del 08.04.2021).

In tema di confisca allargata l'art. 13 ter D.L. n. 148/2017 conv. nella L. n. 172/2017 ha inserito, dopo la previsione dell'impossibilità di giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato costituisca provento o reimpiego dell'evasione fiscale, nel solo art. 240 bis c.p. la clausola "*salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forma di legge*" che invece non compare nell'art. 24 CLA. Non è chiaro se si sia trattata di una svista o di una reale intenzione del legislatore ma è certo che la rilevanza dell'evasione fiscale, come propugnata nella sentenza Repaci, è attenuata nella attuale formulazione dell'art. 240 bis c.p. dato che potrebbe essere sanata anche con varie forme di regolarizzazione *ex post* della pretesa tributaria (come il ravvedimento operoso, la dichiarazione integrativa, l'accertamento per adesione, la conciliazione giudiziale, la rateazione dei debiti tributari, varie forme di "tregua fiscale" e un tempo anche con la *voluntary disclosure*). Tale difformità testuale potrebbe dare luogo ad una irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento foriera di alimentare dubbi sulla tenuta costituzionale della mancata estensione di analoga previsione nell'art. 24 CLA per contrasto con l'art. 3 Cost.

3.6.9. La direttiva Ue 2024/1260

Operando un *restyling* alla 2014/42 ⁽⁵⁶³⁾ con l'intento di promuovere la cooperazione lo scambio di informazioni transfrontaliere, adeguando gli organi di *law enforcement* all'era digitale e accrescendone le capacità operative, la direttiva *de qua* detta norma uniformi in materia di recupero e confisca di beni in ambito unionale, andrà recepita dagli Stati membri ⁽⁵⁶⁴⁾ entro il 23 novembre 2026, introduce norme comuni ulteriori minimali in tema di reperimento, identificazione, congelamento e confisca, gestione dei proventi da reato e dei beni ritratti da attività criminali nell'ambito di un procedimento penale ma senza pregiudizio

(563) Recepita nell'ordinamento nazionale col D.Lgs. n. 202/2016.

(564) Tranne la Danimarca e l'Irlanda che non hanno inteso aderirvi.

per le normative nazionali preesistenti che prevedono forme di sequestro e confisca nel quadro di un procedimento civile o amministrativo.

Significativo per comprenderne l'*occasio legis* è quanto esposto nel 1° Considerando, in cui si prende atto degli ingenti introiti della criminalità organizzata pari ad almeno 139 miliardi di euro ogni anno e più spesso riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo sul presupposto che la disponibilità di proventi delle attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società che erode lo Stato di diritto e i diritti fondamentali individuali. Viene confermato l'impianto della dir. Ue 2019/1153 ⁽⁵⁶⁵⁾ sull'utilizzo delle informazioni finanziarie e di altro tipo per prevenire, accertare, indagare o perseguire determinati reati così come il reg. Ue 1805/2018 (di cui la direttiva costituisce il *pendant*) che impone il mutuo riconoscimento unionale dei provvedimenti di sequestro e confisca ⁽⁵⁶⁶⁾ e nella previsione della armonizzazione normativa sono inclusi i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza personale di almeno un anno (art. 2) nonché quelli di competenza della Corte penale internazionale e quelli rientranti nella violazione alle misure restrittive Ue (dir. Ue 2024/1224).

Ai sensi della citata direttiva, "confisca" è solo quella disposta da un organo giurisdizionale per un reato, il "congelamento" un divieto temporaneo di disporre di un bene come il sequestro, "bene" suscettibile di confisca è un cespite di qualsiasi natura (materiale o immateriale, mobile o immobile, fungibile o non) comprese le cripto attività nonché atti giuridici che attestano un titolo o un diritto. Con essa si assiste ad un rafforzamento delle tecniche di reperimento e identificazione degli *asset* suscettibili di sequestro e confisca con un'implementazione del ruolo degli A.R.O. (già assunto con la dir. Ue 2019/1153) che cooperano e scambiano informazioni tra loro, con EPPO, EUROPOL, EUROJUST e altre Autorità nazionali competenti. In tal senso, è prescritta agli Stati membri l'adozione di misure adeguate perché in via semplificata e stan-

(565) Modificata dalla dir. Ue 2024/1654 che ne estende le previsioni, consentendo l'accesso ai dati bancari centralizzati in ambito europeo agli organi di *law enforcement* interessati.

(566) La dir. Ue 2019/1153 è stata recepita dall'Italia col D.Lgs. n. 186/2021 mentre il reg. Ue 1805/2018 ha avuto esecuzione col D.Lgs. n. 203/2023.

dardizzata ottengano informazioni da *data base* centralizzati o interconnessi detenuti da Autorità pubbliche così come la predisposizione di un registro dei beni sottoposti a congelamento o confisca per agevolare i flussi informativi reciproci (art. 27). Lo scambio di informazioni propugnato ⁽⁵⁶⁷⁾ è connesso all'esigenza di eseguire provvedimenti urgenti e per questo sono previsti tassativi termini perentori per l'evasione delle richieste ovvero di 7 giorni per quelle ordinarie, di 8 ore per quelle urgenti contenuti in *data base* e registri accessibili agli A.R.O. e di 3 giorni per altre richieste urgenti ma più articolate. Può essere eccepito il rifiuto delle informazioni qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni: a) pregiudichi interessi fondamentali per la sicurezza dello Stato membro richiesto; b) pregiudichi un'indagine o un'operazione di *intelligence* in corso o costituisca una minaccia per la vita o l'integrità fisica di una persona; c) sia palesemente sproporzionata e irrilevante.

Le ipotesi di confisca contemplate dalla direttiva sono quadruplici (artt. 12 – 16):

- “confisca tradizionale” o *confiscation* (artt. 12 – 13) fondata sulla condanna definitiva e di nature diretta o per equivalente (beni strumentali e proventi di reato) che può colpire anche le persone giuridiche e terzi non in buona fede;
- “confisca estesa” o *extended confiscation* (art. 14 e già contemplata dalla dir. Ue 2014/42) e assimilabile a quella allargata dell'ordinamento nazionale (art. 240 bis c.p.) per cui il dato della sproporzione patrimoniale rispetto al reddito lecito e in presenza di un reato lucrogenetico ne determina l'apprensione coattiva;
- “confisca non basata sulla condanna” o *non conviction based confiscation* (art. 15 e ampliata rispetto alla dir. Ue 2014/42) per cui si procede a confisca anche qualora non sia possibile concludere il procedimento penale in corso e giungere ad una condanna per ragioni connesse alla malattia, fuga, decesso dell'imputato, prescrizione del reato (inferiore a 15 anni di pena detentiva e scaduta dopo l'avvio del

(567) Per garantire la sicurezza nello scambio di informazioni tra gli A.R.O. viene previsto l'accesso a SIENA (*Secure Information Network Application*) gestito da EURO-POL.

relativo procedimento penale), sempre che il relativo procedimento penale avrebbe verosimilmente portato ad una condanna dell'imputato e che i beni, strumenti o proventi oggetto di confisca derivino dal reato in questione o siano connessi. I reati per cui si procede non necessariamente riguardano una organizzazione criminale ma richiedono che la pena detentiva edittale non sia inferiore nel massimo a 4 anni;

- “confisca di patrimonio ingiustificato non collegato a condotte criminose” o *confiscation of unexplained linked to criminal activities* (art. 16 e assimilabile alla confisca di prevenzione del CLA e alla *civil forfeiture* anglosassone) riguarda una fattispecie di confisca senza condanna residuale rispetto a quella precedente e avente per oggetto beni identificati nel contesto di una indagine connessa ad un reato purché l'organo giurisdizionale sia convinto che i beni così identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di una organizzazione criminale e tali condotte possano produrre un vantaggio economico diretto o indiretto considerevole. Analogamente alla confisca precedente, è richiesto che i reati per cui si procede siano puniti con pena detentiva non inferiore a 4 anni.

Viene prescritta altresì: a) l'adozione di misure adeguate per garantire una gestione efficiente degli *asset* coattivamente appresi come le imprese da mantenere in attività, con possibilità di vendita pre confisca in caso di deterioramento, perdita di valore, costi di manutenzione o funzionamento eccessivi o una gestione specialistica tali da richiedere competenze particolari; b) analoghe misure per evitare la loro acquisizione nel corso della procedura di gestione post confisca delle persone condannate nel medesimo procedimento (art. 20); c) la costituzione di uffici per la gestione e il recupero dei beni sequestrati e confiscati (art. 22) ⁽⁵⁶⁸⁾, incoraggiando gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di destinare i citati beni a scopi di interesse pubblico o sociali o, nel caso di reati connessi alla violazione di misure restrittive unionali (dir. Ue 2024/1224), per sostenere i paesi terzi colpiti (art. 19).

(568) Già presente in ambito nazionale se si considera l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (cd. ANBSC, cfr. cap. IV).

www.Laurus.tv

Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto

terza edizione

Michele Prestipino Giarritta

Paolo Carretta

Mirko Piersimoni

Maria Giovanna Barletta

Laurus Robuffo